

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4239

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANIBELLI, SCALIA VITO, GITTI, PAVAN, MAROTTA VINCENZO, AZIMONTI

Presentata il 14 novembre 1962

Proroga del termine di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 230, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 18 aprile 1962, n. 230, ha fissato in 180 giorni dalla sua pubblicazione il termine per l'emanazione dei decreti legislativi delegati previsti per adeguare la disciplina dei rapporti di lavoro dei lavoratori alle dipendenze delle Amministrazioni statali e delle Aziende autonome dello Stato, con un contratto di lavoro a tempo determinato alle nuove normative introdotte in tale materia dalla legge stessa relativamente ai lavoratori dipendenti dai privati datori di lavoro.

Stante le varietà delle specifiche situazioni da disciplinare e le diverse forme e fonti delle stesse è stata necessaria una indagine alquanto complessa per la individuazione e la definizione delle situazioni

stesse. Si ha notizia che il Ministero del lavoro è giunto alla predisposizione dei decreti predetti nell'imminenza della scadenza della delega prevista nell'articolo 10 della legge n. 230, ma che non è stato possibile emanare nel termine ivi indicato i decreti stessi.

Allo scopo di evitare che tale settore dei rapporti di lavoro con le Amministrazioni statali, resti carente di una disciplina conforme a quella vigente per i rapporti con i privati datori di lavoro, con la presente proposta si provvede a riaprire il termine della delega per un ulteriore breve periodo di tre mesi. Non muta così lo spirito della legge e rimane impegnato il Governo a provvedere alla emanazione dei decreti predisposti.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine per l'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 230, per l'adeguamento della disciplina dei contratti di lavoro dei lavoratori assunti a termine dalle Amministrazioni statali e dalle Aziende autonome dello Stato alle disposizioni della legge predetta, è fissato a tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.